



COMMISSARIO AD ACTA  
D.P.R.L. n. T00468 del 16/12/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di Valutazione  
Ambientale  
Via C. Colombo, 44 00147 Roma

PEC [DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

OGGETTO: Trasmissione contributo di valutazione delle osservazioni alla proposta di Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Con la presente si trasmette un contributo alla valutazione delle osservazioni pervenute nell'ambito della fase di Consultazione ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 14 del D. Lgs 152/2006, alla proposta di Piano di gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (codice procedura ID\_VIP 3066), terminata in data 18/10/2017.

Si allega il file word "Valutazione preliminare delle Osservazioni al PdG della RNSLR" e il file excel "Tabella Osservazioni al PdG RNSLR".

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e confronto.

Nominativo per contatti: Dr. Luigi Dell'Anna. Tel. 0651697354. Mail: [lgdellanna@regione.lazio.it](mailto:lgdellanna@regione.lazio.it)

Il Commissario ad acta  
Dott. Vito Consoli

**Contributo alla Valutazione delle Osservazioni VAS  
al Piano di Gestione della**

**RISERVA NATURALE STATALE LITORALE  
ROMANO**

*A cura del Commissario ad acta D.P.R.L. n. T00468 del 16/12/2015,  
dott. Vito CONSOLI*

## Introduzione

In riferimento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa all'approvazione del Piano di Gestione (ex art. 17 della L. 394/1991) della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, attivata in data 15/07/2015 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Direzione Valutazioni Ambientali con codice procedura (ID\_VIP) n° 3066, ed attualmente in fase di Istruttoria tecnica CTVIA, essendo terminata la fase delle osservazioni da parte del pubblico in data 18/10/2017, si espongono di seguito le valutazioni preliminari alle osservazioni pervenute quale contributo finalizzato alla predisposizione del Parere Motivato di cui all'art. 15 del D. Lgs 152/2006, da parte dell'Autorità Competente.

Alla data del 18/10/2017 sono pervenute n° 80 osservazioni, indirizzate all'AC e p.c. allo scrivente Commissario ad acta, in qualità di Autorità Proponente per il cui contenuto si rimanda alla seguente pagina web del portale VAS/VIA <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1555/2525?Testo=&RaggruppamentoID=1008>

Ai fini di una maggiore comprensione del presente contributo, si riportano le valutazioni sulle singole osservazioni, riferendosi agli aspetti puntuali evidenziati nelle osservazioni, le cui risultanze sono state elaborate tenendo conto principalmente della coerenza generale con la proposta di Piano di Gestione espressa nel Rapporto Ambientale e, relativamente agli specifici Ambiti e Unità di Gestione, della coerenza con gli Obiettivi generali e le indicazioni gestionali specifiche.

Si evidenzia il fatto che una gran parte delle osservazioni pervenute riguarda specifici articoli del Regolamento. Considerato il fatto che la procedura di VAS non si applica in modo diretto al Regolamento, ma soltanto in quanto funzionale all'attuazione del Piano, in caso di avvenuto accoglimento delle osservazioni procederemo alla modifica dell'articolato del Regolamento.

**Di seguito, in ordine strettamente cronologico relativamente alla data di ricevimento delle osservazioni, si riportano i nostri contributi.**

### I. Aldobrandini Camillo

Oss. 1: Si richiede di classificare come Area di Tipo 2 il territorio della zona agricola di proprietà (zona Ostia Antica, Via Capo 2 rami). In coerenza con le scelte di Piano, di non modificare la zonizzazione individuata con il DM istitutivo, non è accoglibile .

L'area in questione non è localizzata in modo esatto, ma dalla descrizione sembrerebbe l'area I in basso a sinistra. Chiedono di classificarla in area 2 come le circostanti aree agricole, e dichiarano che l'area non è sottoposta a vincolo archeologico. Da una verifica del PTPR – tav. B - risulta classificata come area archeologica (articolo 142 co1, lettera m), del Codice). L'area archeologica del PTPR interessa un'area più ampia, classificata quindi solo parzialmente in area di tipo I nel PdG.




Figura 1 Piano di gestione




Figura 2 PTPR tav. B

Oss. 2: Si richiede che in aree di proprietà lungo la Via di Castel Fusano (Pineta da pinoli) siano consentite attività di gestione agricola o con essa compatibili (ludica, ricreativa, commerciale).

In funzione della legittimità delle attività svolte , nel Piano e Regolamento non sussistono impedimenti a tali attività.

Oss. 3: si osserva che la fascia di rispetto di 10 m lungo l'argine del F. Tevere comporta lo sviluppo di vegetazione spontanea incompatibile con la possibilità di fruizione di circoli nautici e rimessaggi autorizzati. Si può consentire all'eliminazione della fascia di rispetto nell'area autorizzata e ad un passaggio utile per raggiungere la struttura.

Nel Regolamento : 10.15 Articolo 15 - Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell'Ambito Idrografico (XVII, XVIII, XX, XXII)

*“Nell'Ambito idrografico non sono consentiti interventi di nuova edificazione, sono consentiti interventi finalizzati alla manutenzione e recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato, anche con aumento della volumetria ai soli fini igienico-sanitari, la realizzazione di attraversamenti dei corsi d'acqua e di approdi, secondo quanto specificato dalle NTA del PTPR art.35 (protezione dei corsi delle acque pubbliche).”*

Non si ritiene dunque che le attività dei circoli nautici e dei rimessaggi lungo il fiume, laddove siano legittimi, siano penalizzate.

## **2.Aldobrandini Livia**

Oss. I: In linea di coerenza di Piano, la richiesta non è accettabile.

Oss. II: Analisi per punti:

1. e 2. Nel testo del documento si parla di “canali, fossi, lagune, stagni e laghi” escludendo chiaramente, scoline ecc. o corpi minori; accoglibile nella misura di ridurre a 5 metri la fascia lungo il Tevere, a 2 metri quella lungo i fossi di cui al punto b) dell'art. 12 del Regolamento ed eliminare la fascia di non lavorazione (fermo restando il divieto di uso di fitofarmaci per una fascia di 5 metri) sui fossi minori di cui al punto d) del Regolamento. Relativamente al punto e) dell'art. 12 del Reg. va specificato che si applica solo ai terreni non pianeggianti.

Esiste effettivamente il problema del calcolo dell'unità minima coltivabile? (“l'art. 846 del Codice Civile che, per quanto previsto nell'anno 1942, è più che mai attuale e quasi un anticipo delle odierne esigenze. Quell'articolo prevedeva che nei trasferimenti e nelle divisioni dei terreni destinati a colture non deve darsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. Si intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria per il lavoro di una famiglia agricola. L'estensione della minima unità colturale è determinata dall'autorità amministrativa sentite le associazioni di categoria. La norma non è mai stata applicata perché l'autorità amministrativa non ha mai voluto fissare tale estensione; anche perché quella norma andrebbe contro altri principi che non si sono mai armonizzati con la stessa, in particolar modo la possibilità, in caso di comunioni, per ognuno dei dividendi, di dividere il terreno per avere la sua parte di quota.”

3. E' dubbio che gli incendi nascano a bordo di un corpo idrico; Non accoglibile
4. Risulta che le linee guida sono approvate con DM del MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLA SALUTE.

Oss. III: Ai fini della coerenza di Piano, la richiesta non è accettabile, anche se ragionevole.

Oss. IV: Accoglibile, con la limitazione che le nuove realizzazioni siano consentibili solo in aree di Tipo I, con deroghe stabilite nel Regolamento.

Oss. V: si osserva che la fascia di rispetto di 10 m lungo l'argine del F. Tevere comporta lo sviluppo di vegetazione spontanea incompatibile con la possibilità di fruizione di circoli nautici e rimessaggi autorizzati. Si può consentire l'eliminazione della fascia di rispetto nell'area autorizzata e ad un passaggio utile per raggiungere la struttura.

### **3.Associazione culturale CINET**

Propongono modifiche alla Relazione Generale di Piano ed al Regolamento

UdG XV-Pineta Castel Fusano –

La proposta di individuare un'ulteriore porta della Riserva c/o la Stazione Cristoforo Colombo è accoglibile, in quanto coerente con l'idea di introdurre punti di accesso attrezzati in corrispondenza con le principali stazioni ferroviarie. (con conseguente parere favorevole anche sul punto 7.8.2 sul Piano di interpretazione (portare da 4 a 5 le porte della Riserva) – idem per le modifiche proposte a pag.170, 171 e 182.

La proposta di integrazione al testo relativo alla valorizzazione della Villa di Plinio è accoglibile, in quanto introduce interventi migliorativi, e di ulteriore dettaglio.

Relativamente alla Proposta di riorganizzazione organismo di gestione è considerata non pertinente. Tuttavia nel Capitolo 8 della Relazione generale del PdG è chiaramente indicato che “..ciascun Ente Gestore , dovrà con proprio atto organizzativo costituire un Ufficio apposito in modo tale da evitare la dispersione delle relative procedure amministrative e contabili, pur senza aggravio economico per l'Ente.”

### **4.Associazione Insieme per lo SPORT**

In qualità di proprietari di un centro sportivo situato in Zona2 – Ambito Insediativo – Servizi Privati – UdG XV Castel Fusano chiedono di assicurare la possibilità di realizzare nuovi impianti sportivi – anche in sostituzione/ampliamento di quelli esistenti – con annessi servizi (bagni, spogliatoi, magazzini).

Considerando che il PTPR in quell'area, classificata come “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, consente la nuova realizzazione e l'ampliamento dei centri sportivi esistenti, si ritiene accoglibile la richiesta, ed opportuno modificare il Regolamento specificando che laddove il PTPR lo consente, è consentita la realizzazione di nuovi impianti sportivi e dei relativi servizi, nel rispetto della vegetazione esistente e del sistema morfologico, con soluzioni progettuali che valorizzino l'ecosistema e le caratteristiche florovegetazionali dell'area.

### **5.Augusta Parcheggi**

Chiedono il recepimento di quanto previsto dal Programma Urbano Parcheggi del Comune di Roma – PUP n.4 “località tenuta della Chiavichetta”.

Accoglibile. Integrare classificando l'area come Ambito Insediativo.

### **6. Avv. Antonio Campagnola x Soc Agr Procoio Vecchio**

Propongono di consentire l'installazione lungo i margini delle pinete e sulle aree asfaltate contigue dei prefabbricati come presidi di sorveglianza, anche gestiti dalla LIPU. Accoglibile, da verifica con il PTPR se non è esplicitamente vietato.

### **7. Az agr E Sementilli\_ centro equestre**

Accoglibile in parte, la richiesta di modificare la carta di uso del suolo inserendo l'area segnalata come "impianti sportivi" può essere accolta in parte, considerando che da verifiche su google maps solo una parte dell'area proposta risulta effettivamente essere interessata da un maneggio.

### **8.Azienda Agricola Lotus 66 s.a.s. di E.Fabiani & C. Soc. Agricola**

(Stesse considerazioni fatte alle osservazioni di Aldobrandini Livia (N° 2)

### **9.Azienda Agricola Matteo Zorzi**

1. Accoglibile. Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i. . Si ritiene di dovere rientrare nei limiti individuati dalla legge, in quanto è stato verificato che la maggior parte delle Aziende esistenti ha una estensione che non consentirebbe l'applicazione delle misure previste nella proposta di PdG, perché generalmente inferiore a 10 Ha; per le nuove aziende potrebbe essere modificato il limite dimensionale a 10 Ha.

### **10.Società Italagricola srl**

(Stesse considerazioni fatte alle osservazioni di Aldobrandini Livia (N° 2)

### **11.Giulio Pedigoni**

(Stesse considerazioni fatte alle osservazioni di Aldobrandini Livia (N° 2)

### **12.Azienda Agricola Tenuta Lucrezia Romana**

La richiesta di estendere l'area classificata come campeggio (Fabulous) come Ambito Insediativo – servizi privati può essere considerata accoglibile considerando il parere favorevole della Riserva e del Comune di Roma. Essendo l'area classificata nel PRPR come "Paesaggio naturale di continuità" la realizzazione di campeggi è consentita. Resta fermo che – essendo la zona classificata come area di tipo I – saranno consentiti interventi coerenti con quel tipo di area, e quindi non è prevista la possibilità di nuova edificazione.

### **13.Società La Tamaricetta srl**

1. In linea di coerenza di Piano, la richiesta non è accettabile.

2. Bene archeologico puntuale: La carta dei Vincoli (Tav. 1) è di natura conoscitiva e desunta dal PTPR, pertanto recepita in qualità di Pianificazione sovraordinata prescrittiva.
3. Tavola 2 uso del suolo e segg: Vedi Aldobrandini Livia (Oss. N°2)
4. tavola 3 (Valori naturalistici)  
Punto 1: Osservazione non accoglibile in quanto per le formazioni vegetali descritte non è opportuna altra classificazione.  
Punto 2: Il canale in oggetto è inattivo, ma fa parte della rete idrica superficiale con vegetazione ripariale recuperabile.
5. tavola 6 (carta della Fruizione): si prende atto delle osservazione e nella revisione del PdG saranno correttamente collocate.

#### **14. Azienda agricola Bonificata\_Mandarano**

Accoglibile . La richiesta di modificare la carta di uso del suolo inserendo l'area segnalata come "parcheeggio a servizio di QC terme" può essere accolta, passandola da "Aree archeologiche" a "Aree urbane verdi", così come l'area di parcheggio a servizio del complesso Due Torri, classificato nella CUS come "Frutteti e frutti minori". Il passaggio da "Aree archeologiche" a "Aree urbane verdi" potrebbe essere applicato anche alla restante area, se da ulteriori verifiche dovesse risultare esterna all'area archeologica del Porto di Traiano, per quanto nel PTPR è classificata come "Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso".

#### **15.Clemente Pediconi**

Vedi Aldobrandini Livia (N° 2) tranne punto I

#### **16.Società Baia Silvella Spa**

Premessa vedi confagricoltura che gli scriventi condividono

- a) Declassamento (riclassificazione Zone) : Non accoglibile
- b) Oss. All'art. 10.3: Non accoglibile nella misura in cui le aree non coltivate sono area da elevata valenza naturalistica o prati stabili.
- c) Oss. Art. 10.9: (Vedi Confagricoltura punto e) Esclusione di nuovi allevamenti in zona I/divieto di pascolo in zone vocate: Non sussiste il presunto divieto.
- d) Oss. Art. 10.9: Nel Regolamento si disciplina lo strumento del PUA, con deroghe anche nelle Aree di Tipo I (Art. 10.3 e 10.11)( vd motivazione al punto f) riferita all'osservazione di Confagricoltura
- e) Inserire come da previsione di legge; la legge 38/99 all'art. 55 comma 5 prevede: L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10.000 metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30.000 metri quadri. L'azienda agricola, al fine del raggiungimento della superficie del lotto minimo, può essere costituita da più lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua. Qualora i piani urbanistici comunali, i piani territoriali o la pianificazione di settore prevedano una dimensione del lotto minimo superiore a 30.000 metri quadrati, ai fini del raggiungimento della dimensione del lotto minimo, l'azienda agricola può comprendere

anche lotti non contigui purché ricadenti all'interno dello stesso territorio comunale. Per le strutture a scopo abitativo resta fermo quanto previsto all'articolo 57, comma 3.

Oss: art. 10.11:

- Limitazione numero di appezzamenti per PUA: non accoglibile
- Eliminazione della prescrizione di costruire il centro aziendale nell'appezzamento di maggiore estensione: Non accoglibile, coerentemente con le indicazioni di cui all'art. 2 della L. 394/1991.

### **17.Brandizzi Flavia**

10.11 art. 11 cap II: Accoglibile. Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i.

10.11 art. 11 comma 4: Accoglibile. Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i. . Si ritiene di dovere rientrare nei limiti individuati dalla legge, in quanto è stato verificato che la maggior parte delle Aziende esistenti ha una estensione che non consentirebbe l'applicazione delle misure previste nella proposta di PdG, perché generalmente inferiore a 10 Ha; per le nuove aziende potrebbe essere mantenuto il limite dimensionale di 10 Ha. (vedi anche Zorzi, oss. N. 9)

10.11 art. 12 punto d) ed e): si fa riferimento a canali mai asciutti (corpi idrici); la fascia di rispetto va calcolata dalla sommità della sponda (c'è scritto);

10.14 : cfr Valutazioni a osservazioni del Consorzio di Bonifica (N° 26)

10.27 art. 27 sembra chiaro che si tratti di aree pubbliche e non private.

### **18. Brandizzi Ginevra**

10.11 art. 11 cap II: Accoglibile. Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i.

10.11 art. 11 comma 4: Accoglibile. Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i. . Si ritiene di dovere rientrare nei limiti individuati dalla legge, in quanto è stato verificato che la maggior parte delle Aziende esistenti ha una estensione che non consentirebbe l'applicazione delle misure previste nella proposta di PdG, perché generalmente inferiore a 10 Ha; per le nuove aziende potrebbe essere mantenuto il limite dimensionale di 10 Ha. (vedi anche Zorzi, oss. N. 9 e Brandizzi Flavia)

10.12 art. 12 punto d) ed e): si fa riferimento a canali mai asciutti (corpi idrici); la fascia di rispetto va calcolata dalla sommità della sponda (c'è scritto);

10.14 (cfr Valutazioni a osservazioni del Consorzio di Bonifica (N° 26)

10.27 art. 27 sembra chiaro che si tratti di aree pubbliche e non private.

### **19.Maria Teresa Brandizzi**

10.11 art. 11 cap II: Accoglibile. Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i.

10.11 art. 11 comma 4: Accoglibile. Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i. . Si ritiene di dovere rientrare nei limiti individuati dalla legge, in quanto è stato verificato che la maggior parte delle



Aziende esistenti ha una estensione che non consentirebbe l'applicazione delle misure previste nella proposta di PdG, perché generalmente inferiore a 10 Ha; per le nuove aziende potrebbe essere mantenuto il limite dimensionale di 10 Ha. (vedi anche Zorzi, oss. N. 9, Brandizzi Flavia e Brandizzi Ginevra)

10.14 cfr Valutazioni a osservazioni del Consorzio di Bonifica (N° 26)

10.27 art. 27: sembra chiaro che si tratti di aree pubbliche e non private.

## **20. Nicolò Carandini e altri**

Lettera b, art. 10: accoglibile demolizione e ricostruzione solo per immobili recenti con aspetto fortemente impattante o con strutture statisticamente compromesse per la loro sostituzione con elementi rientranti nell'identità dell'architettura rurale.

Punto III art. 11: Accoglibile

Punto IV art. 11: Accoglibile. Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i. . Si ritiene di dovere rientrare nei limiti individuati dalla legge, in quanto è stato verificato che la maggior parte delle Aziende esistenti ha una estensione che non consentirebbe l'applicazione delle misure previste nella proposta di PdG, perché generalmente inferiore a 10 Ha; per le nuove aziende potrebbe essere mantenuto il limite dimensionale di 10 Ha. (vedi anche Zorzi, oss. N. 9, Brandizzi Flavia e Brandizzi Ginevra)

Art. 11: Accoglibile: sarà modificato il testo dell'articolo cambiando *attività agrosilvopastorali con allevamenti animali*

Art. 23: accoglibile; si ritiene condivisibile l'osservazione fatta

Art. 10: accoglibile fermo restando il ridotto uso di pesticidi e fitofarmaci.

Lettera e art. 12 accoglibile; si ritiene condivisibile l'osservazione fatta

Lettera f art. 12: siamo già nel regolamento; ugelli già inseriti; problema immissione acque non adatte alla coltivazione provenienti dal Tevere per Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano: si può inserire una norma relativa al "divieto di immettere nel sistema di irrigazione e non usare acque non adatte alla coltivazione degli ortaggi".

## **21. COLDIRETTI**

- Il Piano non può incentivare ma dare indirizzi; tuttavia il conformarsi agli indirizzi del PdG consente alle aziende di accreditarsi di quei requisiti che possono facilitare l'accesso ai fondi europei.
- L'analisi dello stato economico del comparto zootecnico, dal punto di vista della solidità e potenzialità di sviluppo può essere certamente aggiornata, ma dal punto di vista della rilevanza territoriale ed ambientale, anche tramite i continui confronti con i rappresentanti del mondo agricolo, appare adeguata e realistica.
- Il Piano non prende in considerazione la programmazione infrastrutturale, per quanto in fase avanzata dell'iter di approvazione, fino a quando non è definitivamente approvata.
- La multifunzionalità è un principio da perseguire non un obbligo; tuttavia sia le norme specifiche riferite alla componente urbanistico-edilizio nell'Ambito Agricolo, sia le

indicazioni relative all'Ambito della Fruizione, che naturalmente quelle direttamente individuate per l'Ambito Agricolo sono frutto di questo principio e costituiscono un quadro di riferimento coerente sia per gli imprenditori di settore, che per gli Enti di Gestione.

- I percorsi ciclo-pedonali sono principalmente legati alla fruizione dei beni naturalistico/paesaggistici e storico/archeologici, e possono anche essere funzionali alla fruizione di servizi privati offerti da imprenditoria agricola.
- Art. 9 Regolamento: la normativa sui danni da fauna e i risarcimenti è in evoluzione, ed il Piano suggerisce di indirizzare le attività zootecniche ed agricole in modo da rendere tali normative applicabili
- Art. 10 Regolamento: si condivide l'osservazione e si rimanda esclusivamente alle norme del DPR 380/2001
- Art. 11 Regolamento: si condivide l'osservazione di consentire i PUA anche in Aree di tipo I (purchè non in contrasto con il DM istitutivo); si propone una dimensione minima dell'azienda di 10 Ha (anche su più lotti) (vd motivazione al punto f) riferita all'osservazione di Confagricolura)
- Art. 12 regolamento: si condivide di rivedere le norme sulle fasce ai margini di fossi, canali; le indicazioni sulla coltivazione biologica hanno carattere di indirizzo, a cui far tendere in prospettiva le attività economiche coerentemente con la normativa di settore.
- Art. 13: Si può accogliere la proposta di limitare il divieto all'uso di prodotti fitosanitari che presentano etichette di precauzioni per l'ambiente (SPe3 SPe4) solo nelle Aree Natura 2000, e quelli classificati pericolosi per l'ambiente (N) a tutta la Riserva naturale statale.

## 22. COMITATO DI QUARTIERE VITINIA

*Le Osservazioni discendono dal fatto che, i citati terreni, sono state ricompresi nel Piano all'interno della fascia di Tipo I, già prevista dal decreto istituito 29 marzo 1996 del Ministero dell'Ambiente, e dall'esame della documentazione resa disponibile è emerso che la proposta di piano, inserirà i lotti di cui sopra nell'unità di gestione IV MALAFEDE all'interno dell'Ambito Agricolo, mantenendo inalterato il livello di salvaguardia preesistente (TIPO I).*

### RICHIESTA:

1. Una sua riclassificazione in fascia di Tipo 2
2. Valutare la possibilità di modificare il perimetro della Riserva ovvero il regime vigente nell'area di cui trattasi, prevedendo la creazione di una fascia di rispetto di 200 mt dal confine dell'abitato di Vitina lungo la via lago santo che possa avere le funzioni di "filtro" citate, tra le infrastrutture limitrofe all'area di interesse e il territorio della Riserva soggetto a maggior tutela.

*L'area del proponente è attualmente un incolto ai margini dell'abitato che non presenta alcun vincolo di carattere naturalistico né della presenza di elementi di elevata valenza naturalistica. Si tratta di una porzione di poco più di 1 ettaro che si inserisce marginalmente al residuale ambito agricolo di questa porzione della campagna romana.*

*Si ritiene **condivisibile** la richiesta di modifica della zonizzazione da zona di Tipo I a Zona di Tipo 2 ("Caratterizzata prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo I ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico" soprattutto perché il richiedente ha presentato l'osservazione: "vorrebbe avviare*

*un processo di riqualificazione dell'area di proprietà, teso a incrementare gli spazi verdi attrezzati, completamente assenti nel quartiere di Vitina, anche in un'ottica di parco agricolo o/o "Urban farming", **ma non ACCOGLIBILE** per le motivazioni già espresse su altre analoghe Osservazioni, ovvero che la proposta di Piano di Gestione non intende mettere in discussione la zonizzazione da DM.*

*Si ritiene invece **NON ACCOGLIBILE** la richiesta di creazione di una fascia di rispetto di 200mt dal confine dell'abitato di Vitina lungo la via Lagosanto che possa avere le funzioni di "filtro" citate, tra le infrastrutture limitrofe all'area di interesse e il territorio della Riserva soggetto a maggior tutela. Analogamente a quanto avviene per altre aree della Riserva, in un capitolo del Piano di Gestione (cap. 5.9) sarà riportata l'opportunità di valutare un cambiamento di zonizzazione in caso di futuri atti di competenza del Ministro.*

Si ritiene opportuno aggiornare i vincoli definiti dal Decreto istitutivo con quanto oggi ricompreso nei confini. L'assenza di pianificazione ha di fatto consentito negli anni in questa porzione di territorio uno sviluppo, seppur in piccola scala, incoerente con i vincoli dettati dal Decreto istitutivo.

### **23. Commissione di Riserva:**

punto 1: si espliciterà nella Relazione Generale e nel Regolamento l'opportunità di istituire un Comando Territoriale per l'Ambiente dei CC dedicato alla Riserva;

punto 2: si ritengono sufficienti gli indicatori di monitoraggio individuati nel RA

punto 3: si condivide la necessità di collocare presso un soggetto terzo la Commissione di Riserva (es. c/o Ministero Ambiente)

punto 4: data la differente competenza istituzionale delle Aree Protette collegate territorialmente (Regione, Stato) il coordinamento sarà assicurato attraverso la comunicazione ed eventuali protocolli di intesa, ma al momento risulta difficile un coordinamento istituzionale;

punto 5: come indicato anche nell'osservazione, nelle indicazioni per la fruizione esiste già la proposta di collegamento tra le aree;

punto 6, 7, 8: OK, rimoduleremo e accoglieremo i suggerimenti;

punto 9: OK

punto 10: non è necessario esplicitare la richiesta nel PdG; può essere una modalità organizzativa dell'EdG;

punto 11: può essere recepita (modificare gli artt. del Regolamento interessati)

punto 12: non sembra esserci divieto esplicito di proseguimento attività selvicolturali in zona I (verifichiamo indicazioni x Ambito, UdG, e Regolamento)

punto 13: OK x PUA in Zona I con limitazioni (vd motivazione al punto f) riferita all'osservazione di Confagricoltura); OK riduzione fasce di rispetto dei fossi; Ok x pascolo in zone I.

## **24. Roma Capitale Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali**

1. La richiesta di regolamentare le aree per cui si propone l'esclusione dal perimetro o la delocalizzazione (Raffineria di Roma, Pista di motocross Malagrotta, Zona Artigianale Acilia di Dragona, Impianto di compostaggio AMA in località "piana delle vacche") può essere presa in considerazione; nel cap. 6 della Relazione generale del PdG si approfondirà la tematica.
2. La classificazione resta quella da decreto istitutivo. In sede di pianificazione non è stata rimessa in discussione.
3. La classificazione resta quella da decreto istitutivo. In sede di pianificazione non è stata rimessa in discussione.
4. Il piano non esclude la possibilità di mantenere le strutture balneari esistenti, le attività legate alla fruizione opportunamente regolamentate non sono escluse in area di tipo I.
5. Il riferimento alla realizzazione di infrastrutture di trasporto a carattere territoriale è contenuto a pag.156 della Relazione di Piano "Eventuali nuovi interventi previsti da Piani andranno realizzati definendo i tracciati e le opere di mitigazione e compensazione in accordo con l'ente di gestione" e nel Regolamento art. 17 comma 6 Infrastrutture e viabilità "In generale nel territorio della Riserva è vietato realizzare nuove ferrovie e strade. La realizzazione di eventuali nuove infrastrutture previste da Piani di carattere sovraordinato (esclusivamente in aree di Tipo 2) richiede l'autorizzazione dell'E dG, che si esprime sulla compatibilità ambientale degli interventi con il contesto naturale in cui si collocano, definendo i tracciati e le opere di mitigazione e compensazione."
6. Le norme del Regolamento valgono esclusivamente per interventi su edifici legittimi o che sono stati legittimati tramite le opportune procedure di legge. La capienza riguarda anche ospitalità in piazzole, che non contemplano cubature o strutture.

### **In merito agli aspetti riguardanti la Biodiversità (pag. 3-4)**

Oss. relativa alla opportunità di eradicazione di *Trachemys scripta* anche ai SIC ricadenti nella Riserva: accoglibile; da intendersi come "priorità di intervento" e come tale va mantenuta (in aggiunta anche in tutte le aree di sintopia con *Emys*, anche fuori SIC).

Oss. Su richiesta approfondimenti su componente "Aria" ed "Acqua" (accoglibile citando le norme di riferimento) e sui siti da bonificare (accoglibile aggiornando con le indicazioni sulle aree segnalate)

- osservazione n.1, relativa all'individuazione del patrimonio culturale (integrando nella Carta dei Vincoli i tematismi della carta dell'Agro Romano e la carta per la Qualità), si ritiene di non poterla accogliere in quanto tale Carta riguarda i beni vincolati. I tematismi suggeriti potranno essere mappati nella sezione del quadro conoscitivo – cap. 5.9 - relativo a "Archeologia e cenni storici"

- osservazione n.2, relativa alla necessità di subordinare l'autorizzazione di interventi su immobili di valore storico, culturale ed architettonico al parere della Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ai sensi dell'art. 16, c. 10 delle NTA del PRG vigente (Comune di Roma): accoglibile

- osservazione n.3, relativa alla necessità di concordare con la Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali qualsiasi intervento di valorizzazione e miglioramento concernente i beni archeologici compresi nel Parco di Castel Fusano (Villa di Plinio, Basilica paleocristiana e Via Severiana): accoglibile

## 25. Confagricoltura Lazio

Premessa: le osservazioni di Confagricoltura sono espresse in forma molto discorsiva e non sono presentate come elenco di punti, per cui risulta più difficile far corrispondere le considerazioni agli argomenti esposti.

- a) Relativamente alla Zonizzazione, viene evidenziato che questa non rispetta la preponderante vocazione agricola del territorio, con forti limitazioni all'attività agricola in zona I, *“frutto di della bonifica agraria e per questo da considerarsi per definizione territorio agricolo e non naturale”* : L'attribuzione alle aree di tipo I tramite il DM istitutivo non è stata riservata solo alle aree di maggior pregio naturalistico, ma anche a maggior tutela della valenza storico documentale della trasformazione del territorio, operata dalla bonifica. Pertanto In coerenza con le scelte di Piano, la richiesta di cambiare la classificazione di zona non è accettabile.
- b) Limitazione uso mezzi di produzione e impossibilità di lavorare le fasce di rispetto: Si ritiene che l'obiettivo di indirizzare la produzione agricola verso una connotazione sempre più di compatibilità ambientale passi per una forte indicazione e incoraggiamento a recepire le migliori prattiche agroambientali, tra cui la limitazione di uso di fitofarmaci e chimici e il mantenimento di elementi di naturalità a valenza anche di contributo alla lotta integrata.
- c) Per l'impossibilità di lavorare le fasce di rispetto, limitare le coltivazioni con temuto aumento della vulnerabilità dei fondi al degrado (scarico rifiuti, prostituzione, ecc): Si ritiene che tali pratiche non pregiudichino la pubblica incolumità e non escluda interventi attivi di manutenzione *“E' fatto obbligo nei terreni coltivati a contatto dei corsi d'acqua di seguito elencati, di mantenere una fascia di rispetto non coltivata, esterna e contigua alla vegetazione naturale ripariale delle rive, in cui sarà interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari, tale fascia di rispetto dovrà essere mantenuta inerbita e opportunamente sfalciata e deve essere di larghezza...”*
- d) Impossibilità di taglio in zona I/estensione del turno, rilascio di numero esorbitante di matricine in zona 2: Si ritiene di poter accogliere la necessità di chiarire meglio le attività selvicolturali in Aree di tipo I (nel Regolamento) ; sull'“esorbitanza” delle matricine da rilasciare in zona 2, il numero è pari alla norma (RR 7/2005)
- e) Relativamente all'esclusione di nuovi allevamenti in zona I/divieto di pascolo in zone vocate: Non si vietano le attività esistenti, ma solo la realizzazione di nuovi impianti zootecnici.
- f) Riteniamo condivisibile la possibilità di estendere anche alle Aree di Tipo I i PUA delle aziende agricole. Tuttavia al fine di rispettare la normativa di tutela prevista dal DM istitutivo e attualmente vigente, sarà possibile realizzare esclusivamente in queste aree attività e interventi non in contrasto con i vincoli esistenti. A titolo esemplificativo sarà possibile prevedere nei PUA interventi edilizi sulla cubatura esistente, finalizzati anche al riuso in termini di polifunzionalità dell'azienda agricola, mentre non saranno possibili nuove costruzioni. A tale limitazione riteniamo si possa derogare esclusivamente, con l'obiettivo di riqualificare il paesaggio e il patrimonio edilizio in termini di prestazioni energetiche e ambientali, consentendo la demolizione e ricostruzione, finanche in Area di tipo I, senza aumento di volumetria di manufatti legittimamente esistenti all'interno della proprietà , nell'area protetta (anche in area di tipo 2), di scarso pregio paesaggistico, purchè non siano interessate aree di elevato pregio naturalistico o comunque in

contrasto con i dettami dell'art. 2 della L. 394/91. Sarà cura della Commissione di Riserva valutare con particolare attenzione la sussistenza di tali requisiti.

Al riguardo il Regolamento (art. 10.3) dovrà prevedere che comunque la nuova edificazione realizzata dovrà rispettare, oltre a quanto previsto, tutti i Criteri Ambientali Minimi previsti nello specifico dal DM 11 ottobre 2017 privilegiando le alternative e le soluzioni progettuali con minore impatto sull'ambiente, con particolare riferimento al posizionamento e al corretto inserimento ambientale degli interventi, alla limitazione degli effetti negativi sulle componenti ambientale.

- g) Relativamente alle Unità minime aziendali, si ritiene accettabile l'osservazione accettabile, inserendo nel Regolamento il Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i. . Si ritiene di dovere rientrare nei limiti individuati dalla legge, in quanto è stato verificato che la maggior parte delle Aziende esistenti ha una estensione che non consentirebbe l'applicazione delle misure previste nella proposta di PdG, perché generalmente inferiore a 10 Ha; per le nuove aziende potrebbe essere modificato il limite dimensionale a 10 Ha.

## **26. Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano..**

In riferimento alla nota dell'Ente Consortile si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile.

Si ricorda che la richiesta pervenuta sottolinea la necessità da parte del Consorzio di compiere le attività conferitegli per Legge (manutenzione idraulica dei corsi d'acqua) e di poter a tale riguardo intervenire sui corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario e sulle pertinenze idrauliche di 10 metri con la massima autonomia e con modalità e tecniche idonee che secondo quanto riportato "non possono tener conto dell'andamento /ciclo di vita delle comunità vegetali e faunistiche...etc". Quanto testé riportato appare in pieno contrasto con quanto previsto nel Decreto istitutivo del 29 marzo 1996 (pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale n. 101 del 2 maggio 1996) che all'Art. 3. Finalità istitutive prevede che "L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:  
a. la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche".

Le finalità istituite sopra proposte e le richieste di codesto Ente di svolgere gli interventi idraulici in "massima autonomia" e che "non possono tener conto dell'andamento /ciclo di vita delle comunità vegetali e faunistiche...etc", appaiono in netto contrasto, anche considerando che le fasce riparie, sia elofitiche (canne palustri) che arbustive ed arboree (saliceti e pioppeti) nonché la vegetazione acquatica sommersa e semisommersa, rientrano tra le formazioni vegetali di maggiore valenza conservazionistica, anche in considerazione delle funzioni ecologiche svolte, di habitat faunistici e di fasce cuscinetto per il risanamento della qualità delle acque. Pertanto si ritiene che i diversi interventi ordinari, di manutenzione dei corsi d'acqua, e straordinari, ad eccezione di quelli di "somma urgenza", dovranno essere sottoposti alle autorizzazioni ordinarie, nulla osta dell'Ente Gestore e pareri di valutazione d'incidenza nel caso si interventi nei siti della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC).

Si sottolinea tuttavia che in considerazione delle rilevanti attività conferite dalle leggi vigenti al Consorzio di Bonifica, in sede di stesura del Regolamento Attuativo sarà premura, nel Regolamento, individuare una procedura semplificata per il rilascio delle indispensabili autorizzazioni da parte dell'EdG, prevedendo la possibilità di ottenere un Nulla Osta comprensivo di più interventi idraulici, coerentemente con la programmazione temporale di codesto Consorzio.

## **27. Ministero Ambiente – Direzione Protezione della Natura e del Mare**

Relativamente alle osservazioni riportate a pag. 2 del Documento trasmesso dalla Direzione Protezione della Natura e del Mare, si evidenzia che ai punti 1), 2) e 3) sono puntualizzati alcuni aspetti relativi alla natura e valenza del Regolamento attuativo del PdG, di cui all'art. 17 della L. 394/1991, emanato secondo i principi dell'art. 11 della stessa Legge, sui quali si concorda pienamente e che nella revisione del Regolamento, si terrà conto, in particolare in termini di chiarezza e rigorosità.

oss.pag. 210(1): il PRG deve essere adeguato al PdG e al Regolamento; quindi la disciplina del PdG prevale, questo significa che la disciplina degli usi è stabilita prioritariamente dal PdG, a cui il PRG si deve adeguare. Il PRG può eventualmente dettagliare ulteriormente gli usi già consentiti dal PdG. Infatti col PdG si è inteso dare indicazioni di tipo prestazionale sugli usi compatibili o meno, in relazione al loro impatto ambientale e paesaggistico. Pertanto si provvederà a rendere il Regolamento su tale punto.

oss.pag. 210(2): il decreto istitutivo prevede all'art.8 siano sottoposti ad autorizzazione “i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli non ancora definitivamente approvati”, il parere sugli usi ammessi rientrerebbe quindi in questo tipo di autorizzazione. Anche in altri regolamenti di Riserve Statali (vedi Gola del Furlo) è previsto che i cambi di destinazione d'uso siano regolamentati dall'EdG della Riserva - “i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti sono ammessi previo espletamento di uno studio che valuti esaurientemente sia gli effetti e le incidenze sul patrimonio naturalistico-ambientale sia gli impatti paesaggistici degli interventi”. Pur non recependo automaticamente le indicazioni dell'art. 13 della L. 394/1991, il Regolamento si uniformerà nella disciplina di “interventi, impianti ed opere”. Rif. Regolamento art. 10.2.15.

oss.pag. 210(3): osservazione accoglibile: tutti gli interventi da realizzarsi nella RNSLR devono essere sottoposti a N.O. da parte dell'EdG e prevalgono le indicazioni risultanti più restrittive tra quelle delle Misure di Salvaguardia di cui all'art. 7 del DM istitutivo e quelle specifiche per l'Unità di Gestione di appartenenza.

oss. Pag. 215: osservazione accoglibile: l'EdG manterrà la competenza a verificare che quanto proposto dal PRG sia effettivamente più ristrettivo rispetto alle previsioni del PdG.

oss. Pag. 215 (2): accoglibile: nel Regolamento si specificherà che l'EdG verificherà la conformità di ogni intervento, opera o impianto. Nel Regolamento attuativo all'art 10.10 sono disciplinati gli interventi urbanistico-edilizi nell'Ambito Agricolo e all'art. 10.16 quelli per l'Ambito Insediativo, specificando quando si applicano alle Aree di Tipo 1 e 2.

Oss. Pag. 222: accoglibile; nel Regolamento si specificherà che l'EdG verificherà la conformità di ogni intervento, opera o impianto.

Oss. Pag 237: accoglibile; si specificherà che il termine di 3 anni è riferito solo per consentire di predisporre la pianificazione conforme al PdG (in particolare per il Comune di Roma); resta ovviamente valida la norma riferita ai 90 giorni relativamente all'efficacia del Regolamento e vigenza del Piano (ovvero vale il DM, art. 7 e 8).

Il termine di 3 anni non è stato individuato in recepimento di alcuna normativa. Si tratta di un tempo ritenuto congruo per consentire il completamento dell'iter necessario alla modifica del PRG.

Oss. Pag 237 (2): accoglibile (come sopra)

Oss “Ridefinizione della zonizzazione di PdG: Si rappresenta che, in riferimento al suggerimento di riconsiderare la zonizzazione della RNSLR in base a quanto previsto dall’art. 12, c.2 della L. 394/91, nel corso del lavoro tale suggerimento è stato attentamente preso in considerazione. Dopo un’attenta riflessione, tuttavia, si è deciso di riconfermare le scelte già espresse nel Rapporto Preliminare, per le seguenti considerazioni.

Tenuto conto che, pur potendosi naturalmente utilizzare le zonizzazioni di cui all’art. 12 della L. 394/91, all’art. 17 della stessa Legge non si trovano espliciti riferimenti alla obbligatorietà di tale scelta, il metodo seguito (sovrapposizione dei vincoli derivanti da DM e dalle norme specifiche per gli Ambiti e le Unità di Gestione cui una determinata porzione di Riserva si colloca, pare assicurare una maggiore corrispondenza tra la specificità del territorio e le norme lì valide.

La complessità del territorio della Riserva, infatti, non avrebbe trovato adeguata rappresentazione e azione di tutela e valorizzazione da una ripartizione secondo le zone previste classicamente nel Piano di un Parco; d’altro canto sarebbe stato molto problematico sovrapporre gli Ambiti gestionali ad una già articolata classificazione in zone ed eventualmente sottozone, ai sensi dell’art. 12.

Inoltre la scelta fatta dal PdG, al contrario di quanto osservato circa la non garanzia di quanto stabilito dal DM istitutivo “*relativamente agli obblighi e divieti cui attenersi nelle aree di tipo 1 e 2*”, assicura, a nostro giudizio, un alto grado di tutela grazie al combinato disposto derivante dall’applicazione dei vari livelli di tutela derivanti dalle specifiche norme.

Anche la presunta difficoltà di individuare con precisione le diverse zone sottoposte a diversi regimi di tutela, si ritiene che non sussista, in quanto il PdG contiene specifiche Tavole (4, 5 e 7) in cui risulta evidente la sovrapposizione dei vincoli da DM e l’appartenenza alle UdG e Ambiti. Considerato tuttavia quanto osservato, sarà nostra cura predisporre anche una Tavola cartografica di sintesi, nonché fornire agli Enti gestori tutte le cartografie del Piano in formato vettoriale e georeferiti, in modo tale che questi ultimi possano mettere a disposizione anche del pubblico per ogni sovrapposizione di dettaglio.

Detto questo, è proprio la sovrapposizione tra le due articolazioni territoriali che contemporaneamente dà conto della complessità territoriale e garantisce il rispetto di precise norme di tutela.

A margine delle specifiche osservazioni sostanziate dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, si vuole rappresentare che effettivamente altre osservazioni evidenziano la presunta opportunità di rivedere le norme valide nelle Aree di tipo 1 e 2, e che rispetto a tali osservazioni, di regola, la nostra posizione è stata di tenere ferme le norme relative all’attuale zonizzazione. Eventuali discostamenti negli articoli del Regolamento non potranno che essere eccezionali, fortemente motivate e ovviamente non confliggenti con le necessità di tutela, e in particolare con quanto disposto all’art. 2 della L. 394/91.

A queste considerazioni, infine, si aggiunga che le scelte operate nel Piano sono scaturite da un’analisi effettuata tramite metodologia SWOT, che nel caso si fosse optato per un diverso criterio di zonizzazione, non avrebbe ottenuto pari livello di coerenza interna, anche in considerazione della particolare natura del territorio (urbanizzazione, infrastrutture strategiche, elementi di naturalità, insediamenti agricoli produttivi, valenza storica e documentale delle trasformazioni).

Oss. “schede progettuali”: le schede di Progetto, pur non essendo vincolanti, danno indicazioni sulle priorità delle azioni e attività da mettere in atto da parte dell’EdG. Inoltre la presenza delle



schede può essere un utile riferimento in caso di richieste di finanziamenti (es. Bandi europei), dando forza a tali richieste.

Oss. “attività agricola”: Si sottolinea come la disciplina di cui all’art. 10.10 del regolamento sia già conforme alle prescrizioni del DM relativamente alle Aree di tipo 1 e 2; si cercherà di renderne più chiara la corrispondenza.

Oss. “Impianti sportivi”: Si ritiene che quanto specificato nel Regolamento sia comunque compatibile con le finalità istitutive della Riserva (in Aree di Tipo 2) a condizione che eventuali trasformazioni siano conformi alle previsioni dell’art. 2 della L. 394/1991 e non determinino consumo e frammentazione di suolo con elevato valore naturalistico; integrazioni in tal senso saranno apportate nella Relazione generale del PdG al cap. 7.5.3

Oss “ciclabilità” : accoglibile

Oss “Campeggi”: relativamente alla necessità di individuare in apposita cartografia le aree destinate agli attendamenti temporanei e al campeggio di transito, si ritiene che questo sia compito dei Comuni EdG, in base alla tipologia di Zona e all’Ambito; relativamente alle caratteristiche dei Campeggi l’osservazione, accoglibile in linea di principio, non determina modificazioni al PdG, in quanto è già affrontato il tema negli indirizzi per l’Ambito di appartenenza.

Oss “Zootecnia”: la specifica annotazione è accoglibile e va intesa come rimando ad una specifica sezione del regolamento attuativo.

**28. Consorzio Capocotta Cinquespiagge.** Piano fattibilità economico-finanziaria; utilizzo strutture per l'intero anno; pulizia arenili: OK x destagionalizzazione dei servizi dei chioschi;

Relativamente all’osservazione sulle modalità di Pulizia spiagge: massimo rispetto delle aree vegetate e delle aree non attrezzate con ombrelloni e sdraio: In riferimento alla nota del Consorzio si ritiene che l’osservazione sia parzialmente accoglibile.

Relativamente alla cosiddetta “destagionalizzazione”, Disposizioni del PdG – Sez.II art.6 lettera c), è ipotizzabile che alcuni servizi possano essere mantenuti nel periodo compreso da ottobre ad aprile, vi rientrano quelli utili a garantire la continuità nell’azione di presidio e di sorveglianza del territorio e dell’ambiente dunale nello specifico, secondo quanto richiamato anche dall’Ordinanza del Consiglio di Stato n.503/2017 del 9 febbraio 2017 , all.3.

Relativamente alle modalità di pulizia dell’arenile come riportato nelle Disposizioni Specifiche del PdG, Sez.II, art.5 lettera e), XII- Unità di gestione Castelporziano e fosso del Tellinero – Dune di Capocotta: La pulizia dell’arenile, laddove presente un sistema dunale con elementi di vegetazione psammofila (avanduna e duna) dovrà essere effettuata esclusivamente a mano, consentendo l’accesso ai mezzi meccanici per il solo carico dei rifiuti accumulati (cfr. Tav. Carta dei valori naturalistici) si modifica in: La pulizia dell’arenile nel tratto compreso il limite Nord della Riserva (Castelporziano) e il limite comunale di Pomezia (Litorale di Capocotta) dovrà avvenire esclusivamente a mano nelle isole di biodiversità del complesso dunale individuate con un successivo programma attuativo di dettaglio, anche con riferimento allo Studio di Incidenza sul “Progetto Preliminare per l’adeguamento delle Attrezzature di Servizio alla Balneazione del Litorale Di Capocotta e Armonizzazione alle Misure Previste in Ambito di Valutazione D’incidenza Ambientale” (Roma

Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde Protezione Civile, Lynx Natura e Ambiente, 2013) dove dovranno essere rimossi i soli rifiuti solidi urbani e non biodegradabili evitando di effettuare tale operazione alla fine dell'inverno e in primavera, periodo in cui la superficie della duna è disseminata di giovani plantule che non debbono essere sottoposte a calpestio. Lo spianamento e la pulizia con mezzi meccanici dell'arenile è permesso esclusivamente nei settori antistanti, di competenza dei chioschi esistenti; nel restante arenile l'accesso dei mezzi meccanici è consentito per il solo carico dei rifiuti accumulati.

## **29. Silvia D'Andolfo. Considerare i Funghi nel PdG.**

L'osservazione non si ritiene accoglibile, in quanto le disposizioni sui funghi epigei spontanei verranno richiamate nel solo Regolamento Attuativo.

Infatti, non avendo previsto per la redazione del Piano di Gestione uno studio micologico sui funghi epigei spontanei, non sono stati considerati nello stesso, ma la gestione di questo raggruppamento è previsto nelle attività da normare nel Regolamento.

## **30– 45.: da Cabella a Scoppola**

Si tratta di 15 osservazioni presentate da soggetti diversi, ma coincidenti nella forma e nella sostanza. Riguardano principalmente interventi sul patrimonio edilizio esistente e contengono proposte puntuali di modifica al regolamento.

Nell'introduzione si osservano in particolare questi tre punti:

1. Nel regolamento è previsto il rilascio di nulla osta anche per interventi esclusi da autorizzazioni nel decreto istitutivo, essendo quindi più restrittivi; in questo caso si ritiene opportuno accogliere la richiesta di allineare il regolamento a quanto previsto dal decreto.
2. Necessità di parere della Riserva sulle previsioni di PRG – è richiesta l'esclusione dal parere per i nuovi strumenti urbanistici, ma non si ritiene opportuno accoglierla in quanto nel decreto è espressamente previsto (art.8) che i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi siano sottoposti ad autorizzazione.
3. Si richiede la possibilità di recuperare gli edifici, con particolare riferimento a quelli dismessi, consentendone la demolizione e ricostruzione anche con modifica dei prospetti. La richiesta è accoglibile nel caso di edifici non individuati dal PTPR come "borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di territorio contermini" – art.44 delle NTA del PTPR, per cui interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti limitatamente alle trasformazioni interne.

Per quanto riguarda le richieste di modifica nei singoli punti del regolamento, molte introducono il riferimento alla conformità con le norme di PRG, in alcuni casi citando espressamente quello del Comune di Fiumicino. Non si ritiene opportuno accogliere la proposta in quanto il regolamento – ove ritenuto necessario per ragioni di tutela ambientale – può essere più restrittivo degli strumenti urbanistici comunali, che ad esso devono adeguarsi, e che in ogni caso qualunque intervento deve essere conforme alle norme di PRG. Non si ritiene inoltre opportuno fare riferimento alle previsioni di PRG (punto 7.5.2), perché potrebbero cambiare in caso di varianti o nuove pianificazioni.

7.5 propongono di riferire la “riqualificazione edilizia” al recupero degli edifici dismessi, ma in realtà il recupero deve riguardare tutti gli edifici.

7.5.1 – introducono la possibilità di recupero oltre che mantenimento. Accoglibile, sempre che il recupero avvenga in conformità con quanto previsto dal regolamento e dal PTPR.

10.3 – chiedono di stralciare dal regolamento l’indicazione di sottoporre ad autorizzazione dell’EdG interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia anche in aree di tipo I. Non accoglibile in quanto il decreto istitutivo lo prevede espressamente all’art.7.

10.10 – non si ritiene opportuno accogliere le modifiche proposte, in particolare si ritiene di mantenere il riferimento al mantenimento dei prospetti in quanto previsto anche dall’art.44 del PTPR. Potrebbe essere accolta la proposta di consentire destinazioni d’uso “non in contrasto” con la fruizione della Riserva, piuttosto che “legate” alla fruizione della Riserva.

Non farei riferimento alla LR n.7/2017 sulla Rigenerazione Urbana in quanto non strettamente funzionale al regolamento, e potrebbe subire modifiche.

Non eliminerei il riferimento al basso carico urbanistico per sostituirlo con le previsioni di PRG, per evitare difformità nel trattamento dei territori agricoli.

10.16 – Non eliminerei la necessità di autorizzazione dei cambi di destinazione d’uso anche senza opere edilizie, perché i cambiamenti potrebbero influire sul carico urbanistico.

Al punto e) può essere prevista la sostituzione di “mantenimento” con “rispetto” purché non si tratti dei beni di cui all’art.44 del PTPR.

Le restanti osservazioni sono tutte accoglibili, in particolare l’eliminazione del limite di 12 mesi per richiedere interventi di ripristino di edifici storici fortemente alterati (10.17).

## 46\_ ENAC

Si ritiene che l’osservazione sia accoglibile parzialmente.

Accoglibile la parte relativa alla richiesta di stralcio della proposta riportata nel paragrafo **UdG VII- Bonifica di Maccarese**: *promuovere nell’area dell’antico lagolstagno di Maccarese interventi di ripristino ambientale con valore didattico documentale, che ricrei l’ambiente delle paludi antecedenti la Bonifica, tramite l’allagamento di una piccola porzione di terreno agricolo depressa, sovrapponibile al sito Le Cerquete-Fianello sottoposto a vincolo archeologico. [...] Conservazione delle zone umide a carattere residuale, loro riqualificazione ed espansione. Tale elemento propositivo-progettuale non verrà considerato nel Piano di Gestione della Riserva.*

Viene inoltre accolta la richiesta di richiamare il Piano Nazionale degli Aeroporti nel paragrafo relativo a “5.11 La Pianificazione vigente e la programmazione territoriale”, citando specificamente la pianificazione e la programmazione prevista per lo sviluppo dello scalo di Fiumicino come approvato dal DPCM 21/12/2012, e la problematica relativa alla prevenzione del rischio di impatti tra aeromobili e fauna selvatica “5.4 Criticità presenti”, inquadrabile nell’argomento del “wildlife strike”.

Non risulta accoglibile la richiesta di “eliminazione del vincolo ambientale della Riserva previa procedura di nuova perimetrazione”, in quanto tale proposta non è coerente con i valori ambientali presenti. Inoltre si ritiene tra l’altro imprescindibile che qualsiasi scelta di deperimetrazione venga

svolta a valle dell'esito di procedura della VIA per il masterplan al 2030 dello scalo di Fiumicino e della VAS Piano Nazionale degli Aeroporti.

#### **47. Società Eredi Pietro Brandizzi**

10.11 art. 11 cap II: Accoglibile. Lotto minimo 3 ha, come da 38/99 e s.m.i. Si ritiene di dovere rientrare nei limiti individuati dalla legge, in quanto è stato verificato che la maggior parte delle Aziende esistenti ha una estensione che non consentirebbe l'applicazione delle misure previste nella proposta di PdG, perché generalmente inferiore a 10 Ha; per le nuove aziende potrebbe essere mantenuto il limite dimensionale di 10 Ha. (vedi anche Zorzi, oss. N. 9, Brandizzi Flavia e Brandizzi Ginevra)

10.11 art. 11 comma 4: Accoglibile. Si ritiene di dover porre il limite a 10 ettari per le nuove aziende.

10.14 art. 14 -

10.27 art. 27 mi sembra chiaro che si tratti di aree pubbliche e non private. Si può specificare meglio.

#### **48\_ Legambiente Lazio**

Le considerazioni espresse nella nota ricevuta, pur non presentando dei quesiti puntuali, si ritengono coincidenti con gli obiettivi e l'impostazione che questa Direzione ha tentato di riportare nei contenuti e nelle previsioni del Piano.

#### **49. ISPRA**

OK su inserimento dei riferimenti alla Strategia Nazionale per la Biodiversità nel cap. 4 del RA;

OK su inserimento delle risultanze del Parere Motivato VAS sul Piano di Bacino del Fiume Tevere V stralcio funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce, decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 257 del 09/10/2017.

OK x inserire nel RA (pg. 75÷86) oltre agli "Indirizzi generali" un quadro di sintesi delle azioni del PdG riferite agli obiettivi generali e specifici perseguiti, sia per avere una visione d'insieme delle principali azioni che il Piano intende attivare per il perseguimento degli obiettivi sia a supporto dell'analisi degli effetti ambientali dello stesso.

Nella "Matrice sintetica di valutazione degli effetti delle scelte di piano sulle componenti ambientali" viene indicato un "impatto potenzialmente negativo" per le componenti ambientali Suolo e Acqua che può derivare dal raggiungimento di alcuni obiettivi individuati (pg. 97 del RA), si rileva che non sono fornite indicazioni su come evitare/mitigare tali effetti: **OK**, si provvederà a rappresentare chiaramente le possibili interazioni.

Gli indicatori proposti nel RA (pag 129) non sono sufficienti per rappresentare tutti gli aspetti del contesto ambientale interessato dal Piano, l'attuazione di tutte le azioni previste e non sono individuati indicatori che consentono di misurare gli effetti positivi e negativi delle azioni stesse.

Gli indicatori non sono popolati, per cui non vi sono valori di riferimento iniziale

("situazione al tempo T0") del monitoraggio. Inoltre, per ciascun indicatore non è indicata l'unità di misura, la fonte del dato, la periodicità ed il responsabile della rilevazione al fine della predisposizione

delle Relazioni di monitoraggio; non sono individuate le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione del monitoraggio né il soggetto preposto alla redazione delle periodiche Relazioni.

**OK:** Si ritiene condivisibile, per quanto riguarda gli indicatori del tematismo Biodiversità (pag 130 del RA), ed opportuno indicare quali specie ed habitat saranno oggetto del monitoraggio.

E' importante considerare la componente acqua non solo come elemento caratterizzante l'assetto idrogeologico del territorio ma anche sotto il profilo della risorsa naturale da proteggere e rinnovare. Si osserva, al tal riguardo che non è specificato in modo esaustivo, nella documentazione esaminata, cosa si intende per "uso sostenibile della risorsa": **OK**

Per quanto concerne gli interventi di ripulitura delle foci e dei corsi d'acqua naturali che si prevede di limitare per timore di creare squilibri dell'ecosistema ripariale, sarebbe opportuno intervenire ogni qualvolta necessario, onde evitare di rallentare o bloccare il flusso dell'acqua, pur tenendo presenti le eventuali problematiche sopra citate.

Lo sviluppo del sistema di navigazione sul Tevere è un obiettivo interessante, e ovviamente esso comporta la realizzazione di nuovi approdi nel tratto Roma – Ostia (da mettere in rete con il sistema dei percorsi ciclo-pedonali), ma è necessario che ciò venga fatto senza creare impatti negativi significativi sulla fauna e avifauna ripariale e limitrofa e con il minimo impatto sulla vegetazione ripariale e sul paesaggio. **OK**

## **50. Ing Pietro Ferretti**

1. punto 10.16 art.16 In realtà al punto a) si specifica che gli interventi sono consentiti se previsti dalle norme di area (si può precisare che si tratta delle norme di area del decreto istitutivo).

2. punto 10.30 art.30 quella consentita è un'attività di campeggio educativo opportunamente regolamentata dalla LR 23 ottobre 2009, n. 25, che si differenzia per caratteristiche e modalità dal campeggio a cui fa riferimento il decreto istitutivo.

3. Suggestiscono di regolamentare i prelievi d'acqua : Accogliabile, se ne terrà conto nel Regolamento

## **51. Fattoria Lattesano**

Osservano che la loro struttura produttiva è di carattere industriale piuttosto che agricolo, per cui non è prevista possibilità di ampliamento delle strutture (che è consentito solo tramite PUA). Suggestiscono di estendere la possibilità di ampliamento anche a "strutture produttive di tipo industriale per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici" – accogliabile in quanto si tratta di attività legate alle produzioni zootecniche locali.

## **52. Osservazione Fondazione Anna Maria Catalano**

Il documento cui si fa riferimento è già citato nella relazione generale, tuttavia si ritiene di poter accogliere l'osservazione al secondo punto elenco, modificando la Relazione generale al PDG al Paragrafo "7.3 Indirizzi generali per l'Ambito delle formazioni boscate naturali e seminaturali" nel seguente modo:

Nella sezione relativa alla Pineta di Fregene (par. 7.3.1), alla voce "Indirizzi di gestione", a pag. 138, la frase:

-Le pinete a pino domestico (*Pinus pinea*) vanno salvaguardate e gestite con potature, tagli degli individui più vecchi e prevenendo l'attacco dei parassiti, nonché favorendo la crescita degli elementi di macchia mediterranea.

Può essere riscritta nel seguente modo:

-Le pinete a pino domestico (*Pinus pinea*) vanno salvaguardate, gestite con potature a carico di rami pericolanti, prevenendo l'attacco dei parassiti, nonché favorendo la crescita degli elementi di macchia mediterranea. Gli interventi di abbattimento dei pini devono riguardare solo esemplari a rischio di schianto, comprovato da una relazione sullo stato di stabilità redatta da un tecnico abilitato.

Si ritiene invece di non accogliere gli altri punti proposti, in particolare quello sul possibile programma di monitoraggio del legno morto, né di individuare aree destinate all'invecchiamento indefinito o destinate all'impianto di piante giovani, dato il carattere di eccessivo dettaglio delle previsioni, che esulano dall'obiettivo specifico del presente documento.

### **53. MACCARESE**

La richiesta è condivisibile; è stata successivamente inviata una scheda progettuale di recupero e valorizzazione sull'ex vivaio di Viale Castel San Giorgio, per renderlo fruibile al pubblico. La richiesta è accoglibile, in quanto coerente con gli obiettivi della Riserva.

### **54. MACCARESE 2**

- Relativamente agli interventi sui casali della bonifica, si condivide la necessità di conformarsi al 380/2001; no ad adeguamento al PRG Fiumicino e varianti (non attuate)
- 10.1. art 15. I riferimenti sono alle infrastrutture in generale, non possono essere individuate solo a quelle relative alla tenuta Maccarese
- 10.3: non condivisibile la necessità di conformarsi al PRG Fiumicino; non condivisibile l'esclusione dalla richiesta di autorizzazione di interventi di trasformazione, in aree di tipo I.
- 10.17: si condivide l'osservazione (si elimina la norma)
- 10.17.5: si condivide l'osservazione (si elimina la norma)
- 10.32: si condivide parzialmente (non per conformità all'art. 13 della 394/1991, che rimanda ad analogia di modalità)

### **55. Società Ortagri Immobiliare Srl**

Analisi per punti:

- i. Nel testo del documento si parla di “canali, fossi, lagune, stagni e laghi” escludendo chiaramente, scoline ecc. o corpi minori; accoglibile nella misura di ridurre a 5 metri la fascia lungo il Tevere, a 2 metri quella lungo i fossi di cui al punto b) dell'art. 12 del Regolamento ed eliminare la fascia di non lavorazione (fermo restando il divieto di uso di fitofarmaci per una fascia di 5 metri) sui fossi minori di cui al punto d) del Regolamento. Relativamente al punto e) dell'art. 12 del Reg. va specificato che si applica solo ai terreni non pianeggianti

Esiste effettivamente il problema del calcolo dell'unità minima coltivabile? (“l'art. 846 del Codice Civile che, per quanto previsto nell'anno 1942, è più che mai attuale e quasi un anticipo delle odierne esigenze. Quell'articolo prevedeva che nei trasferimenti e nelle divisioni dei terreni destinati a colture non deve darsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. Si intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria per il lavoro di una famiglia agricola. L'estensione della minima unità colturale è determinata dall'autorità amministrativa sentite le associazioni di categoria. La norma non è mai stata applicata perché l'autorità amministrativa non ha mai voluto fissare tale estensione; anche perché quella norma andrebbe contro altri principi che non si sono mai armonizzati con la stessa, in particolar modo la possibilità, in caso di comunioni, per ognuno dei condividenti, di dividere il terreno per avere la sua parte di quota.”)

ii. E' dubbio che gli incendi nascano a bordo di un corpo idrico, per cui non risulta necessario ridurre l'ampiezza.

ìii. Risulta che le linee guida sono approvate con DM del MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLA SALUTE.

## **56. Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per il Clima e l'Energia**

Si rappresenta l'esigenza di prendere in considerazione le misure individuate nella Strategia per prevenire i rischi derivanti dal Cambiamento climatico: accoglibile.

## **57\_ Soc\_ SAGRI DVA-2017-0023876**

Si ritiene l'osservazione accoglibile previa verifica su foto aerea ed eventuale sopralluogo. Sarà anche valutata l'eventuale possibilità di rappresentazione del bene naturale alla scala di rappresentazione della tavola richiamata, “Valori Naturalistici”.

## **58. Renzi Fabrizio**

La richiesta di far rientrare l'area tra quelle da delocalizzare o escludere dal perimetro al pari dell'area artigianale Dragona non è accoglibile in quanto le attività presenti nell'area (ristorante e centro sportivo) non sono assimilabili alle attività per cui è stata fatta questa proposta (impianto compostaggio AMA, raffineria di Roma...). La richiesta di riclassificarla come area di tipo 2 non è accoglibile in quanto il Piano non rimette in discussione le aree definite dal decreto istitutivo.

## **59. REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali Sub-Regionali e di Settore**

Osservazioni al Rapporto Ambientale:

- Rif. a pag.6. si osserva che occorre evidenziare quali strumenti disciplinano il territorio in esame.

L'osservazione può essere accolta integrando il Rapporto Ambientale con un paragrafo sulla Pianificazione di livello Comunale (descritta dettagliatamente nella Relazione Generale di Piano). Nel rapporto Ambientale sono stati illustrati i principali strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti sul territorio nel capitolo "Pianificazione regionale Prescrittiva di riferimento per il Piano" (Pianificazione paesaggistica PTP/PTPR, il Piano territoriale Provinciale Generale, Piano di Assetto Idrogeologico - PAI), e nel Par. 5.3.2 Piano di gestione dei SIC. La Pianificazione Comunale sarà integrata anche nel Rapporto Ambientale.

- Rif. a pag.16. Si osserva che manca il riferimento al P.T.R.G.

L'osservazione può essere accolta integrando il Rapporto Ambientale con un paragrafo sul Piano Territoriale Regionale Generale, nel capitolo sulla "Pianificazione Regionale di indirizzo di riferimento per il Piano", considerando che il PTRG è fermo al livello di adozione (2001).

- Occorre specificare l'esatta superficie dell'area protetta, nel documento sono riportate superfici difformi.

La superficie dell'area protetta è di 16.214,658 ha.

- Occorre predisporre una cartografia relativa alle proprietà pubbliche e private.

L'Osservazione può considerarsi implicitamente accolta, in quanto come cartografia di riferimento per l'analisi del regime proprietario della Riserva è stato fatto riferimento ad elaborati di analisi per i Piani Comunali del Comune di Roma (Carta della Città Pubblica di Roma Capitale, redatta dall'Assessorato Trasformazione Urbana – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Trasformazione Urbana – U.O. Riqualificazione di Ambito Urbano e Riutilizzo del patrimonio Pubblico, Novembre 2014) - e per il Piano di gestione della Riserva per la porzione ricadente nel Comune di Fiumicino (TAV.QC4 – Carta della struttura fondiaria).

- Si segnala l'approvazione delle Misure di Conservazione delle ZSC che interessano la Riserva.

L'Osservazione può considerarsi implicitamente accolta, in quanto le Misure di Conservazione sono state citate nel Rapporto Ambientale, par. 5.3.2 Piano di gestione dei SIC.

- Si rileva che non risultano evidenziati i criteri sottesi alla scelta di zonizzazione nell'ambito della comparazione tra le Aree di Tipo 1 e 2 e gli ambiti territoriali, e che non si riscontra un'esatta corrispondenza tra disciplina delle aree di tipo 1 e norme per le zone A e B dei Parchi (da L. 394/91).

Per quanto riguarda il primo punto, la scelta di Piano è stata orientata al mantenimento delle Aree di Tipo 1 e 2 e della relativa disciplina stabilita dal decreto istitutivo. A queste sono stati sovrapposti, per orientare più in dettaglio le linee di gestione della Riserva, indirizzi di gestione e norme regolamentari sulla base dei caratteri paesaggistici del territorio, in quanto si ritiene che l'approccio paesaggistico possa costituire un'adeguata sintesi di aspetti antropici ed ambientali. Non sono stati stabiliti dei criteri di comparazione tra le Aree di Tipo 1 e di Tipo 2 e gli Ambiti territoriali, anche se si può denotare una tendenza a far coincidere le Aree di Tipo 1 con gli ambiti a carattere più naturale e le Aree di Tipo 2 con gli ambiti caratterizzati da una maggiore antropizzazione.



Nel Rapporto Ambientale si è inteso mettere in relazione le linee di disciplina delle Aree di Tipo 1 e di Tipo 2 con le norme per le zone A e B dei Parchi (da L. 394/91) a puro titolo esemplificativo e di riferimento.

- Rif. a pag.75. Si raccomanda di specificare che le previsioni dei piani paesaggistici sono prevalenti rispetto agli strumenti di pianificazione di incidenza territoriale.

Richiesta implicitamente accolta, in quanto tale specifica è contenuta nel paragrafo 4.11.2 *La nuova pianificazione paesaggistica: il PTPR*.

- Rif. a pag.79. Anche in questo caso si raccomanda di specificare che le previsioni dei piani paesaggistici sono prevalenti rispetto agli strumenti di pianificazione di incidenza territoriale.

Richiesta implicitamente accolta, in quanto tale specifica è contenuta nel paragrafo 4.11.2 *La nuova pianificazione paesaggistica: il PTPR*.

- Rif. a pag.108. Suggestiscono di mettere in evidenza l'importanza dell'integrazione tra le azioni di Piano e quelle previste dalle Misure di Conservazione e di allegare alla VAS lo Studio di Incidenza.

Lo Studio di Incidenza è contenuto nel Rapporto Ambientale alle pagg.110-126. Il riferimento alle Misure di Conservazione potrebbe essere aggiornato nel paragrafo 5.3.2. citando le azioni/interventi previsti dalle relative Misure.

Osservazioni alla Relazione Generale:

- Rif. a pag.57. Suggestiscono di inserire l'istituzione del Parco Archeologico di Ostia Antica, con relativa perimetrazione.

Il suggerimento è accoglibile.

- Raccomandano di ribadire che le trasformazioni in ambito agricolo e costiero possono essere assentite previa verifica della compatibilità ambientale e con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTP/PTPR).

La verifica sulla compatibilità ambientale delle trasformazioni è stata effettuata individuando le aree di tipo 1 e di tipo 2 e degli ambiti territoriali sulla base delle caratteristiche ambientali della Riserva, inoltre è specificato che le trasformazioni sono ammissibili se non in contrasto con gli obiettivi di tutela dettati dall'art.2 della LR 29/97 (finalità) e dell'art.11 comma 3 della L 394/91.

Per quanto riguarda il riferimento alla conformazione con il PTP/PTPR, tale specifica è contenuta nel paragrafo 4.11.2 *La nuova pianificazione paesaggistica: il PTPR*.

- Raccomandano di evidenziare preliminarmente la necessità dell'osservanza alle prescrizioni disposte dai vincoli puntuali per i beni storico-archeologici ricadenti all'interno della Riserva in Ambito Insediativo.

L'osservazione è accoglibile, evidenziando la presenza di vincoli archeologici e ribadendone il regime di tutela.

## **60. Roma Capitale Dipartimento Infrastrutture**

Segnalano la nuova infrastruttura prevista “Nuovo Ponte della Scafa” in via di realizzazione. Accoglibile. Gli elaborati saranno integrati.

### **61\_Seven Gate**

Si ritiene l'osservazione accoglibile solo in parte.

Non risulta accoglibile la richiesta di “stralcio delle aree a Nord del Fosso del Tellinaro [...]”, in quanto tale proposta non si ritiene coerente con i valori ambientali presenti.

Si accoglie invece la richiesta di consentire la piena applicazione del regolamento regionale che non entrino in contrasto con i valori ambientali e con le finalità istitutive della Riserva Statale

Nel tratto compreso tra la foce del Fosso Tellinaro, a sud, e il limite della Riserva Statale (Spiaggia libera di Castelporziano, 7° ed 8° cancello) vengono fatti salvi gli interventi di cui al Regolamento Balneare Regionale (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" approvato con DGR 485 del 4/08/2016 in attuazione dell' art 7 della L.R. n. 8 del 26/06/2015), consentendo alle strutture legittime la possibilità di installare strutture temporanee e stagionali a basso impatto, l'utilizzo dei parcheggi e della viabilità interna e degli ulteriori manufatti legittimi esistenti

Relativamente alle modalità di pulizia dell'arenile come riportato nelle Disposizioni Specifiche del PdG, Sez.II, art.5 lettera e), XII- Unità di gestione Castelporziano e fosso del Tellinaro – Dune di Capocotta: La pulizia dell'arenile, laddove presente un sistema dunale con elementi di vegetazione psammofila (avanduna e duna) dovrà essere effettuata esclusivamente a mano, consentendo l'accesso ai mezzi meccanici per il solo carico dei rifiuti accumulati (cfr. Tav. Carta dei valori naturalistici) si modifica in: La pulizia dell'arenile nel tratto compreso il limite Nord della Riserva (Castelporziano) e il limite comunale di Pomezia (Litorale di Capocotta) dovrà avvenire esclusivamente a mano nelle isole di biodiversità del complesso dunale individuate con un successivo programma attuativo di dettaglio, anche con riferimento allo Studio di Incidenza sul “Progetto Preliminare per l'adeguamento delle Attrezzature di Servizio alla Balneazione del Litorale Di Capocotta e Armonizzazione alle Misure Previste in Ambito di Valutazione D'incidenza Ambientale” (Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde Protezione Civile, Lynx Natura e Ambiente, 2013) dove dovranno essere rimossi i soli rifiuti solidi urbani e non biodegradabili evitando di effettuare tale operazione alla fine dell'inverno e in primavera, periodo in cui la superficie della duna è disseminata di giovani plantule che non debbono essere sottoposte a calpestio. Lo spianamento e la pulizia con mezzi meccanici dell'arenile è permesso esclusivamente nei settori antistanti, di competenza dei chioschi esistenti; nel restante arenile l'accesso dei mezzi meccanici è consentito per il solo carico dei rifiuti accumulati.

### **62.Società Sil Campeggi srl\_1**

Richiesta di declassificazione dell'area di proprietà, da Area tipo 1 a areaTipo 2: Non accoglibile , in linea con le scelte di Piano di rispettare il DM istitutivo.

### **63.Società Sil Campeggi srl\_2**

Premessa generale condivisa con quelle di Confagricoltura, alla quale si rimanda per le considerazioni:

- I. Declassamento non accoglibile in linea con le indicazioni di piano.

2. oss art. 10.9: la realizzazione di nuove costruzione non è ammissibile ai sensi del DM: Non accoglibile
3. oss. 10.11: Vedi Confagricoltura punto e) Esclusione di nuovi allevamenti in zona I/divieto di pascolo in zone vocate: non accoglibile.
  1. Ammissibile PUA in zona I - vd motivazione al punto f) riferita all'osservazione di Confagricoltura.
  2. Vedi Confagricoltura punto f) Richieste di PUA in zona I: accoglibile, in accordo con la corretta gestione del territorio
  3. Inserire come da previsione di legge; la legge 38/99 all'art. 55 comma 5 prevede: L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10.000 metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30.000 metri quadri. L'azienda agricola, al fine del raggiungimento della superficie del lotto minimo, può essere costituita da più lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua. Qualora i piani urbanistici comunali, i piani territoriali o la pianificazione di settore prevedano una dimensione del lotto minimo superiore a 30.000 metri quadrati, ai fini del raggiungimento della dimensione del lotto minimo, l'azienda agricola può comprendere anche lotti non contigui purché ricadenti all'interno dello stesso territorio comunale. Per le strutture a scopo abitativo resta fermo quanto previsto all'articolo 57, comma 3.
  4. Limitazione numero di appezzamenti e contiguità per PUA: non accoglibile
  5. Eliminazione prescrizione di realizzare il centro aziendale sull'appezzamento di maggiore estensione: Non accoglibile

#### **64. Soc Algidosia**

Segnalano che in località T.Chiaraluce – Ostia Zona Acque Rosse è stata assentita l'attività di stazione di servizio con vendita carburante. Chiedono di poter conservare la possibilità di perfezionamento del rilascio dell'autorizzazione. Osservazione accoglibile.

L'area di intervento ricade nell'Ambito delle formazioni boscate, UdG XVI "Acque Rosse". La Commissione di Riserva si è espressa favorevolmente (si allega nota del 28/05/2007)

Oggetto: realizzazione impianto di distribuzione carburanti in Roma, Via dell'Appagliatore.

A seguito della richiesta di autorizzazione relativa all'oggetto, corredata del relativo progetto, presentata in data 24 gennaio 2005 dalla soc. NEULABAND, la Commissione di Riserva ai sensi dell'art. 9 del D.M. 29 marzo 1996 di istituzione della Riserva, ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, con alcune prescrizioni, che sono state trasmesse ai proponenti Dall'ufficio di Gestione con nota n. 1572 del 4 ottobre 2006.

Preso atto che la costituita soc. ALGIDOSIA in data 03/05/2007 (prot. 706) ha prodotto nuovi tipi progettuali ed una dichiarazione di conformità, ottemperando a quanto richiesto dalla Commissione, si autorizza la realizzazione in oggetto.

Si restituisce copia del progetto con visto.

## **65. Soc Costruzioni 2000**

1. Non accoglibile la richiesta di declassare l'area di tipo I a tipo 2 in quanto il Piano non prevede una revisione della zonizzazione da decreto istitutivo. Per i campeggi e per le aree destinate a impianti sportivi è prevista una specifica regolamentazione, effettuata mantenendo ferme le norme di area del decreto istitutivo e le normative di settore.

2.a Accoglibile la richiesta di citare le previsioni delle leggi e regolamenti regionali in materia di attività ricettive all'aria aperta, ed ai servizi di supporto alla mobilità, interscambio e fruizione delle aree naturali.

2.b Accoglibile. Saranno citate le strutture previste dal RR 18/08 art.6 comma a.

2.c Parzialmente accoglibile. Non appare compatibile la nuova realizzazione di stazioni di servizio, per quanto realizzate secondo criteri di sostenibilità. Può essere ritenuta compatibile la realizzazione di punti di rifornimento per veicoli elettrici all'interno dei parcheggi a servizio di strutture esistenti quali campeggi e centri sportivi in questione.

3.a (Impianti sportivi): Non accoglibile in quanto in aree di tipo I non è consentita la nuova edificazione.

3.b (Campeggi): Parzialmente accoglibile. Saranno citati i regolamenti e le normative di riferimento.

3.c (Percorsi ciclopeditoni): Accoglibile. Non era stata inserita perché su quell'area non ci sono specifiche previsioni di realizzazione di percorsi ciclopeditoni, ma non sono previsioni in contrasto con gli obiettivi di gestione dell'area.

4.a (Norme generali – Regolamento art. 10.2) Accoglibile.

4.b (Norme integrative per Aree di Tipo I – Regolamento art. 10.3) Non accoglibile in quanto la formula proposta risulta più generica di quella utilizzata nel regolamento.

4.c (Norme per Interventi nell'Ambito Insediativo – Regolamento art. 10.16, c. p) Accoglibile solo se in area di tipo I.

4.d (Norme per Interventi nell'Ambito Insediativo – Regolamento art. 10.16, c. q) Accoglibile.

4.e (Norme per Interventi nell'Ambito Insediativo – Regolamento art. 10.17) Non accoglibile in quanto in aree di tipo I non è consentita la nuova edificazione.

5.a (Tav. 2 Carta Uso del Suolo) Non accoglibile, in quanto l'area è ad uso naturale e non urbanizzato.

5.b (Tav. 3 Carta valori naturalistici) Non Accoglibile, in quanto anche solo potenzialmente l'area è importante quale corridoio ecologico perfluviale.

5.c (Tav. 6 Carta della Fruizione) Non accoglibile, in quanto nel caso della carta della fruizione la perimetrazione ha un valore indicativo e di riferimento; eventualmente la modifica potrà essere effettuata una volta realizzato l'ampliamento.

5.d (Tav. 7 Carta del sistema Insediativo e delle UdG) Non accoglibile, o perlomeno accoglibile previa verifica che l'ampliamento possa essere effettivamente realizzato sulla base delle autorizzazioni effettivamente rilasciate.

## **66. Soc GENAGRICOLA**

Individuano l'oggetto dell'osservazione nel Centro Tre Denari di Torre in Pietra, riservandosi di produrre ulteriore documentazione. Non c'è una specifica richiesta

## **67. EDIL\_ Soc Majus**

Vedi osservazioni 30 – 45

## **68\_ Soc Micenus DVA-2017-0023883**

### **L'osservazione si ritiene in parte accoglibile.**

Si ritiene accoglibile la richiesta di considerare il sito delle dune e della pineta di Coccia di Morto come un Parco attrezzato già autorizzato. Ma parimenti si ritiene che tale area stante anche la preesistente origine artificiale sia da considerare di interesse naturalistico. Infatti l'origine artificiale non ha impedito che l'area venisse colonizzata da comunità vegetali e animali di valenza naturalistico-ambientale, anche per la localizzazione costiera. Vale a tale riguardo ricordare che l'habitat di interesse unionale denominato 2270 "Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster sono considerate un habitat prioritario per il loro interesse storico, assumendo anche un notevole valore ecosistemico (vedi riferimento Habitat Italia alla pagina <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=31>). A tale riguardo si ritiene che il progetto richiamato dalla Società Micenus Unipersonale srl possa considerarsi in linea generale compatibile con i valori presenti e pertanto da considerare tra gli interventi programmabili nella Riserva e da richiamare nel PdG nel paragrafo XI – Unità di gestione Coccia di Morto. Tuttavia tutti gli interventi progettuali che verranno successivamente proposti dovranno uniformarsi ed armonizzarsi con i valori ambientali-naturalistici presenti e richiamati nel Piano di Gestione ed essere sottoposti al necessario parere della Commissione Scientifica della Riserva ed al relativo nullaosta dell'Ente Gestore.

## **69. Soc Micenus Riva imperiale**

Chiedono di stralciare il bene archeologico puntuale vincolato individuato in base alla cartografie del PTPR, dichiarando che hanno presentato osservazioni in tal senso al PTPR. Ci si riserva di verificare l'eventuale accoglimento dell'osservazione presso l'Area regionale preposta ed eventualmente rettificare la carta dei vincoli.

## **70. Società Portonuovo srl**

1. Nel testo del documento si parla di "canali, fossi, lagune, stagni e laghi" escludendo chiaramente, scoline ecc. o corpi minori; accoglibile nella misura di ridurre a 5 metri la fascia lungo il Tevere, a 2 metri quella lungo i fossi di cui al punto b) dell'art. 12 del Regolamento ed eliminare la fascia di non lavorazione (fermo restando il divieto di uso di fitofarmaci per una fascia di 5 metri) sui fossi minori di cui al punto d) del Regolamento. Relativamente al punto e) dell'art. 12 del Reg. va specificato che si applica solo ai terreni non pianeggianti
2. Nella frase contestata "d) E' fatto obbligo in tutti i corpi d'acqua (canali, fossi, lagune, stagni e laghi) non ricompresi nella lettera a) di mantenere una fascia di rispetto non coltivata di

- metri 5 di larghezza calcolata dalla sommità della sponda; tale fascia di rispetto dovrà essere inerbita naturalmente e, se necessario, opportunamente sfalciata.” Si elimini il “se necessario”
3. Parzialmente accoglibile, vedi punto 1.
  4. Parzialmente accolta, vedi punto 1. Si vuole tendere ad una maggiore sostenibilità ambientale e decremento degli inquinanti. A me risulta che le linee guida (se ho capito bene a cosa fa riferimento perché non mi è chiaro) sono approvate con DM del MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLA SALUTE.

## **71\_ Soc REDARCA**

L'osservazione è parzialmente accoglibile. La programmazione prevista verrà richiamata all'interno del paragrafo XI – Unità di gestione Coccia di Morto.

La richiamata programmazione, in ogni caso, non potrà non considerare il valore naturalistico della zona umida artificiale; valore che andrà attentamente considerato nell'ambito degli interventi previsti.

## **72.Società Sidus srl – Piana del Sole**

L'osservazione è relativa all'area sita in Comune di Roma loc. “Piana del Sole” (ricadente in Area di Tipo 2), che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del DM 1444/1968, deve essere destinata per la realizzazione di “*attrezzature ed impianti di interesse generale*”; per quest'area si richiede la possibilità di insediarsi, oltre che impianti sportivi e “servizi pubblici” in senso stretto (ossia realizzati e gestiti da soggetto pubblico), anche “servizi di interesse pubblico” (in cui il privato si impegna nella sua progettazione, realizzazione e gestione, in convenzione con l'Amministrazione pubblica). Si ritiene di poter accogliere l'osservazione e modificare la proposta di PdG al punto 7.2.1.

## **73.Società Tenuta di Dragone**

1. Non accoglibile modifica della zonizzazione; Accoglibile: PUA in zona I, con limitazioni (vd motivazione al punto f) riferita all'osservazione di Confagricoltura).
2. Accoglibile: PUA in zona I, con limitazioni.
3. Nel testo del documento si parla di “canali, fossi, lagune, stagni e laghi” escludendo chiaramente, scoline ecc. o corpi minori; accoglibile nella misura di ridurre a 5 metri la fascia lungo il Tevere, a 2 metri quella lungo i fossi di cui al punto b) dell'art. 12 del Regolamento ed eliminare la fascia di non lavorazione (fermo restando il divieto di uso di fitofarmaci per una fascia di 5 metri) sui fossi minori di cui al punto d) del Regolamento. Relativamente al punto e) dell'art. 12 del Reg. va specificato che si applica solo ai terreni non pianeggianti
4. Si fa riferimento a corpi d'acqua attivi tutto l'anno, mai asciutti; Già ridotte le fasce, rimane valido quanto riportato al punto 3.
5. Accoglibile
6. Il divieto è già limitato ai Siti Natura 2000 (si può stralciare il riferimento alle AANNPP)

7. e 8. Osservazione accoglibile: si modificherà all'art. 12 del regolamento la dicitura "Prescritto" con "Consigliato";

9. Osservazione accoglibile: all'art. 11 del Regolamento sarà inserito , relativamente alle recinzioni che sono fatte salve "quelle a protezione dei terreni agricoli perimetrali della Riserva e confinanti con la viabilità, che dovranno essere tali da impedire l'attraversamento da parte di cinghiali con l'obbligo di lasciare ad intervalli regolari dei passaggi per la piccola fauna selvatica"

10. accoglibile . relativamente all'art 17, c. 5 si inserirà quanto detto all'art. 11 per le recinzioni "...che dovranno essere tali da impedire l'attraversamento da parte di cinghiali con l'obbligo di lasciare ad intervalli regolari dei passaggi per la piccola fauna selvatica"

#### **74. Soc Vignolina**

Chiedono modifiche al perimetro. Non accoglibile in quanto in sede di piano non è prevista la modifica del perimetro.

#### **75. Associazione Insieme per lo Sport**

L'osservazione è riferita alla richiesta di cambio di classificazione dell'area su cui insiste il c.d "Parco del Canale dello stagno" (da Area di Tipo 1 a Area di Tipo 2) al fine di consentire oltre agli interventi di manutenzione e recupero delle strutture esistenti, *la realizzazione di nuovi impianti sportivi – anche in sostituzione e/o ampliamento di quelli esistenti – con annessi servizi, o in via subordinata che sia prevista attraverso apposita nuova tipizzazione, la possibilità di quanto sopra richiesto.*

Si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile , relativamente alle nuove realizzazioni e ampliamenti (accoglibile per sostituzione e adeguamenti).

#### **76. COMUNE DI FIUMICINO**

**(In elenco si riportano sinteticamente le osservazioni: in corsivo le nostre valutazioni)**

- definire nel RA la procedura di approvazione e stabilire quando il PdG deve essere sottoposto all'approvazione dei Comuni: *specificare nel cap. 1 della Relazione Generale*
- escludere i riferimenti al Regolamento in quanto non è stato oggetto di consultazione: *il Regolamento è un documento dovuto ai sensi della 394, anche se non oggetto di VAS, e pertanto non può essere escluso dai riferimenti nella RG.*
- non sono state formulate indicazioni su cronoprogramma e risorse per l'attuazione degli interventi previsti nel PdG: *il PdG è un piano di indirizzo e non attuativo.*
- definire e chiarire i compiti della Commissione di riserva e i rapporti con i Comuni gestori, in particolare quali interventi/attività sono soggetti al solo Nulla Osta dell'EdG senza il parere della CdR: *è specificato nel cap. 8 (da chiarire meglio nel Regolamento).*
- modificare norme del regolamento in modo da avere meno carattere urbanistico-edilizio: OK
- chiarire se il PdG ha lo stesso carattere cogente del Regolamento: *OK (ma solo per gli Enti Gestori); il Regolamento va letto in maniera coordinata con le norme cogenti, facendo prevalere la norma*

*più restrittiva. Specificare nel Regolamento le attività non consentite (quindi quelle possibili sono oggetto di valutazione specifica e coerente con le indicazioni di Regolamento e DM).*

- modificare le previsioni che consentono la nuova costruzione solo su superfici agricole maggiori di 20 Ha: OK (si prevede di ridimensionare il lotto minimo su 10 ha; vd art. 10.11.ii).

Il Piano non assume una valenza urbanistica nel senso che non riguarda le previsioni strategiche di trasformazione del territorio e non entra negli aspetti quantitativi (indici fondiari, etc...), ma – come d'altronde i piani delle Gole del Furlo e di Torre Guaceto – dà indicazioni sulle trasformazioni e destinazioni d'uso ritenute compatibili con gli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica (quindi gli interventi e le destinazioni considerati compatibili nelle diverse aree ed ambiti), e indicazioni per orientare gli interventi edilizi ad una maggiore sostenibilità ambientale e qualità, in considerazione del fatto che le aree protette tendono ad essere luoghi di sperimentazione di buone pratiche volte ad uno sviluppo socio-economico compatibile con la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali.

Per quanto riguarda le norme di tipo urbanistico e di regolamento edilizio considerate poco attinenti con la realtà locale ci si riserva di rivederle sulla base delle osservazioni presentate.

Definizione di legittimo: sarà utilizzata l'espressione "legittime o legittimate" per non escludere eventuali strutture legittimabili.

PUA: si ritiene che il territorio di una Riserva debba essere trattato con maggiore attenzione alla tutela rispetto al restante territorio agricolo, per cui non è detto che debba essere regolamentato allo stesso modo.

La frase a pag.152 si può stralciare, considerando che di fatto nel Piano sono state accolte le previsioni dei Piani Urbanistici vigenti.

- chiarire se il PdG ha lo stesso carattere cogente del Regolamento: OK (ma nasce principalmente come strumento a servizio degli Enti Gestori)

- Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla mancanza di approfondimento sugli aspetti paesaggistici, si osserva che in realtà la metodologia utilizzata per la definizione delle Unità di gestione è basata sull'approccio di analisi del paesaggio (vedi Relazione di Piano par.7.2 a pag.105 e schede relative alle Unità di Gestione, che contengono una voce relativa ai "caratteri Paesaggistici da tutelare"). Nel Rapporto Ambientale al par. 6.6 "Le unità di gestione" può essere integrata con la descrizione della metodologia adottata.

- Come cartografie di base per l'analisi del patrimonio insediativo storico sono state utilizzate anche la Carta della Qualità del Comune di Roma ed il PTPR, oltre che alla documentazione citata in bibliografia.

- Revisione della superficie territoriale nei diversi elaborati di Piano: OK.

- Gli obblighi e divieti contenuti nelle schede delle Unità di gestione sono stati ripresi nel Regolamento, mentre le altre indicazioni contenute nelle schede della Relazione di Piano sono di carattere descrittivo o programmatico. La non coerenza tra Regolamento e obblighi e divieti delle schede UdG sarà puntualmente verificata.

- L'esigenza di reperire aree per la realizzazione di servizi pubblici a servizio dei centri abitati può essere comunque presa in analisi. Il Piano non esclude la possibilità di approvazione di



varianti ai Piani Urbanistici vigenti; eventuali nuove aree edificabili però andranno reperite all'interno delle aree di tipo 2.

- Nelle carte degli ambiti sono state individuate le aree già trasformate e coerenti con le previsioni urbanistiche vigenti. Per le aree ancora non trasformate vige la disciplina dell'ambito di appartenenza (ad es. nel caso di aree agricole). Si può accogliere l'osservazione individuando con una specifica simbologia le aree con previsioni di trasformazione.

## **77. ITALIA NOSTRA**

1. *il PdG non stabilisce una disciplina urbanistica direttamente applicabile e il Regolamento non è coerente con la pianificazione paesistica regionale: Il PdG dà indirizzi e il Regolamento, qualora ritenuto necessario può essere più restrittivo del PTPR;*

2. Il PdG dà indirizzi cui il PRG del Comune di Roma dovrà uniformarsi; tuttavia considera l'attuale pianificazione vigente nel territorio comunale quale riferimento di partenza;

3. i rapporti tra Enti Gestori e Commissione di Riserva sono stabiliti dal Decreto istitutivo, all'art. 4 del Regolamento le uniche varianti ammissibili sono quelle "...finalizzate agli obiettivi istituzionali della Riserva...e compatibili ..."

Suggerimenti : se OK è accoglibile e sarà opportunamente modificato il PdG e/o il Regolamento

Pag. 85 - 5.11: ok; Pag. 128 – 7.2.11: ok (non accoglibile relativamente al Monumento a Salvo d'Acquisto); Pag. 130 – 7.2.12: ok; Pag. 151 – 7.5: ok; Pag. 165 – 7.8.2: ok; Pag. 171 – 7.8.5: ok; Pag. 185 – 8.1.3: ok; Pag. 188: ok; Pag. 191: ok;

In riferimento a modifiche e integrazioni relative al Regolamento:

art.10.2 OK; art.10.3 OK; art.10.4 OK; art.10.5 OK; art. 10.6 OK; art.10.15 OK; art.10.16 OK;

art. 10.17, c. 4 OK; c. 5 OK; c. 6 OK

art. 10.23 OK; art. 10.24 OK; art. 10.26OK; art. 10.27 OK; art. 10.31 OK; art.10.32 OK.

## **78. AEROPORTI DI ROMA**

1.1 Relativamente all'osservazione che nella medesima UdG siano riscontrabili differenti livelli di tutela derivanti dalla coesistenza di Aree di tipo 1 e 2, si ritiene che anche se effettivamente non dovessero evidenziarsi caratteristiche di tipo ambientale, uso e valori, tali da non riconoscere un differente livello di tutela, il PdG non mette in discussione la zonizzazione definita dal Decreto istitutivo e, anzi, l'inclusione in una unica UdG (Maccarese – VII) assicura una programmazione unitaria e la possibilità di mantenere la funzione produttiva primaria.

1.2 Relativamente all'osservazione che risulta incompleto il riscontro degli esiti della fase di scoping nel RA, si segnala che verranno recepiti i riferimenti al Piano Nazionale Aeroporti approvato con DPCM del 21.12.2012;

1.3 Relativamente all'assenza di considerazione per la valenza strategica di AdR, si specifica che il PdG considera solo la Pianificazione/programmazione approvata.

1.4 Relativamente alle osservazioni sulla riperimetrazione, questo argomento non è affrontato nel PdG, anche se sarà oggetto di adeguata segnalazione al MinAmbiente;

2.1 relativamente all'osservazione all art. 12, si specifica che le disposizioni specifiche sono riferite alle aree di tipo I.

3.1 relativamente al problema delle specie autoctone con cui fare interventi di ripristino, non si ritiene necessario elencarle (è un principio generale cui attenersi nella redazione di progetti)

4.1: la gestione delle pinete dovrà attenersi anche alle specifiche disposizioni sulla sicurezza del volo;

5.1: viene accolta l'osservazione e si darà indicazione nel PdG di creare ambienti in aree compatibili con la sicurezza di volo

6.1: viene accolta l'osservazione e sarà esplicitato che qualsiasi intervento volto a favorire la fruizione sarà coerente con le previsioni del Piano di rischio e di tutela della popolazione (All. 4 p E)

7.1 : ok per inserire nella carta della fruizione il museo delle Navi;

## **79. COMITATO X MUNICIPIO**

Sono accoglibili le osservazioni dalla n. 1 alla n. 12;

Relativamente a quelle riferite alle Norme, da valutare con più attenzione le n. 1, 2, 4.

Non accoglibile la n. 3

Accoglibili dalla n. 5 alla n. 12.

## **80. ASSOCIAZIONE FUORIPISTA**

Accoglibili tutte le osservazioni: saranno riportate integralmente le integrazioni proposte, eliminate le porzioni di testo evidenziate, ad eccezione dell'osservazione a pag. 199, relativa ad aspetti finanziari non di competenza del Piano e ad accordi di competenza dell'EdG, che esulano dalle finalità delle osservazioni di carattere ambientale